

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione nella parte in cui le ricorrenti vengono ritenute responsabili di un'infrazione unica, complessa e continuata, compresa l'intesa tra produttori europei e quella tra membri regolari e associati, o, in subordine, ridurre l'ammenda in modo sostanziale;
- in subordine, annullare l'articolo 1, paragrafo 8, lettere da a) a c) della decisione nella parte in cui le ricorrenti vengono ritenute responsabili dell'infrazione nel periodo dal 26 luglio 2006 al 10 aprile 2008;
- in ulteriore subordine, annullare l'articolo 2, lettera m) della decisione della Commissione e ridurre l'importo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti in considerazione della partecipazione notevolmente limitata delle ricorrenti nel periodo dal 26 luglio 2006 al 10 aprile 2008; e
- annullare la decisione nella sua interezza in quanto si basa in modo determinante su prove acquisite illegittimamente nei locali della Nexans SA e della Nexans France; e
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla mancata dimostrazione da parte della Commissione di un'infrazione unica, complessa e continuata consistente in un accordo tra produttori asiatici ed europei di rimanere fuori dai loro rispettivi territori nazionali, nonché in un accordo di ripartizione di progetti nello Spazio economico europeo (SEE) tra società europee.
2. Secondo motivo, vertente su errori di fatto e di diritto in cui è incorsa la Commissione nell'applicazione dell'articolo 101 TFUE, nei limiti in cui nella decisione controversa non è stata adeguatamente provata la partecipazione delle ricorrenti per tutta la durata dell'infrazione.
3. Terzo motivo, vertente su errori di diritto e di valutazione in cui è incorsa la Commissione nel calcolo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti in quanto l'ammenda non rispecchia la gravità dell'infrazione, né il ruolo sostanzialmente limitato in un periodo considerevole dell'infrazione.
4. Quarto motivo, vertente su una violazione delle forme sostanziali e dei diritti della difesa in quanto la decisione controversa si basa in modo determinante su prove acquisite illegittimamente dalla Commissione durante ispezioni nei locali della Nexans.

Ricorso proposto il 16 giugno 2014 — Fujikura/Commissione

(Causa T-451/14)

(2014/C 303/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fujikura Ltd (Tokyo, Giappone) (rappresentante: avv. L. Gyselen)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- ridurre l'ammenda inflittale all'articolo 2, lettera o) della decisione per la sua partecipazione diretta al cartello tra il 18 febbraio 1999 e il 30 settembre 2001;
- annullare l'articolo 2, lettera p) della decisione nella parte in cui la Fujikura viene ritenuta solidalmente e congiuntamente responsabile per l'ammenda inflitta alla Viscas tra il 1° gennaio 2005 e il 28 gennaio 2009;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'errore in cui è incorsa la Commissione includendo le vendite indipendenti delle società madri della Viscas nel 2004 nel valore delle vendite usato per determinare l'importo di base dell'ammenda. La ricorrente sostiene di aver partecipato al presunto cartello soltanto fino al 30 settembre 2001 e che le sue vendite indipendenti nel 2004 non facevano parte del cartello.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità da parte della Commissione in quanto quest'ultima non ha tenuto sufficientemente conto del peso limitato delle imprese giapponesi nell'ambito del cartello quando ha fissato l'importo di base dell'ammenda. La ricorrente fa valere che avendo dovuto superare notevoli barriere tecniche e commerciali all'ingresso in Europa, il suo impegno a non fare concorrenza nello Spazio economico europeo (SEE) non ha influito sull'efficacia degli accordi conclusi tra fornitori europei e intesi alla ripartizione della clientela nel SEE. Pertanto, la Commissione avrebbe dovuto differenziare in maggior misura i coefficienti di gravità applicati per le ammende inflitte alla ricorrente (o ad altri fornitori asiatici) e quello applicato per le ammende inflitte ai fornitori europei.
3. Terzo motivo, vertente sull'errore in cui è incorsa la Commissione ritenendo sussistente la responsabilità della ricorrente, in qualità di società madre, per l'ammenda inflitta alla Viscas anche a partire dal 1° gennaio 2005. La ricorrente sostiene che quando la Viscas, nel gennaio 2005, è diventata un'impresa comune a pieno titolo, i legami giuridici (per esempio, in materia di resoconti), organizzativi (per esempio, il distacco a tempo pieno dei membri del consiglio di amministrazione) ed economici (per esempio, le garanzie sui prestiti) tra la Viscas e la ricorrente sono diventati troppo tenui affinché la Commissione potesse giungere alla conclusione che la ricorrente continuava ad esercitare un'influenza determinante sulla Viscas per la durata dell'infrazione tra il gennaio 2005 e il gennaio 2006.

Ricorso proposto il 13 giugno 2014 — Pannonhalmi Főapátság/Parlamento

(Causa T-453/14)

(2014/C 303/50)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság (Congregazione dell'abbazia benedettina ungherese di Pannonhalma) (Pannonhalma, Ungheria) (rappresentante: avv. D. Sobor)

Convenuto: Parlamento europeo